

## COMMISSIONE II

## GIUSTIZIA

73.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VIRGINIO ROGNONI

## INDICE

PAG.	PAG.
<b>Disegno e proposte di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):	
Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale (3325-ter);	Rognoni Virginio, <i>Presidente</i> . . . . . 3, 6, 7, 9 11, 12, 13, 14, 15
Alinovi ed altri: Modifiche ed integrazioni alle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti disposizioni in tema di misure di prevenzione e contro il fenomeno mafioso (1169-bis);	Alagna Egidio, <i>Relatore</i> . . . . . 6, 7, 9, 13, 14
Pannella ed altri: Abolizione delle misure di prevenzione e modifica di disposizioni vigenti in tema di pene accessorie e di indagini patrimoniali nel caso di procedimenti patrimoniali per determinati reati (2138) . . . . . 3	Bargone Antonio . . . . . 9, 10
	Botta Giuseppe . . . . . 6, 11
	Mastrantuono Raffaele . . . . . 9, 12, 13
	Mellini Mauro . . . . . 14
	Nicotra Benedetto Vincenzo . . . . . 8, 13, 14
	Pedrazzi Cipolla Anna Maria . . . . . 12, 14
	Rizzo Aldo . . . . . 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14
	Ruffino Gian Carlo, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . . 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15
	Vassalli Giuliano, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> . . . . . 14

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 8,50.

VINCENZO CICONTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale (3325-ter); e delle proposte di legge Alinovi ed altri: Modifiche ed integrazioni alle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti disposizioni in tema di misure di prevenzione e contro il fenomeno mafioso (1169-bis); Pannella ed altri: Abolizione delle misure di prevenzione e modifica di disposizioni vigenti in tema di pene accessorie e di indagini patrimoniali nel caso di procedimenti patrimoniali per determinati reati (2138).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazioni di pericolosità sociale », e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Alinovi ed altri: « Modifiche ed integrazioni alle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti disposizioni in tema di misure di prevenzione e contro il fenomeno mafioso »; Pannella ed altri: « Abolizione delle misure di prevenzione e modifica di disposizioni vi-

genti in tema di pene accessorie e di indagini patrimoniali nel caso di procedimenti patrimoniali per determinati reati ».

Comunico che, su richiesta del gruppo comunista, la pubblicità della seduta sarà assicurata, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, anche mediante ripresa audiovisiva a circuito chiuso.

Ricordo che la Commissione ha già approvato, con modificazioni, gli articoli da 1 a 13 e da 16 a 25 e l'articolo 28 del disegno di legge n. 3325-ter, assunto quale testo-base, nonché gli articoli aggiuntivi 21. 023, 21. 048, 21. 027, 21. 028, 21. 042, 21. 043, 21. 030, mentre l'articolo aggiuntivo 21. 032 e l'articolo 26 sono stati accantonati.

La Commissione ha, altresì, approvato, in linea di principio, gli emendamenti 14. 3 del Governo e 15. 5 del relatore, interamente sostitutivi degli articoli 14 e 15, nonché gli articoli aggiuntivi 21. 021, 21. 022 e 21. 026 per la trasmissione all'VIII Commissione per l'espressione del prescritto parere.

Comunico che, nella seduta del 13 dicembre 1989, la Commissione ambiente ha espresso parere favorevole sull'emendamento 15. 5 e sugli articoli aggiuntivi 21. 022 (articolo 21-ter) e 21. 026 (articolo 21-quinquies).

Comunico inoltre, che, nella stessa seduta, la Commissione ambiente ha espresso parere favorevole sull'emendamento 14. 3 (interamente sostitutivo dell'articolo 14) e sull'articolo aggiuntivo 21.021 (articolo 21-bis) alle seguenti condizioni:

A) all'articolo 14, sesto capoverso, dopo le parole: « incaricata di ritirarli » sia aggiunto il seguente periodo:

« La certificazione è valida per tre mesi dalla data del rilascio e può essere esibita anche in copia autenticata ai sensi dell'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 »;

B) all'articolo 14, settimo capoverso, in fine, sia aggiunto il seguente periodo:

« Le stesse disposizioni si applicano quando è richiesta l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e dei lavori e la prestazione di servizi riguardanti la pubblica amministrazione »;

C) all'articolo 14, decimo capoverso, le parole: « fatta salva » siano sostituite con le seguenti parole: « è fatta comunque salva »;

D) all'articolo 14, il sedicesimo capoverso sia sostituito con il seguente:

« Decorso un anno dalla firma del contratto riguardante opere o lavori per la pubblica amministrazione, l'amministrazione o ente pubblico committente o concedente è comunque tenuto ad effettuare la verifica di cui al comma precedente »;

E) prima dell'articolo 21-bis sia inserito il seguente articolo:

#### ART. ...

1. Fino all'integrale recepimento delle direttive comunitarie in materia di contratti per l'esecuzione di opere pubbliche ed in attesa della disciplina organica dei sistemi di aggiudicazione di opere pubbliche, si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 21-bis.

2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentiti i ministri dell'interno e per il coordinamento delle politiche comunitarie, sono definite disposizioni per garantire omogeneità di comportamenti delle stazioni committenti relativamente ai contenuti dei bandi, avvisi di gara e capitolati

speciali, nonché, per le finalità della presente legge, disposizioni per la qualificazione dei soggetti partecipanti alle gare.

3. Entro lo stesso termine di cui al precedente comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro del tesoro, d'intesa con il ministro dei lavori pubblici, sono, altresì, definite disposizioni per il controllo sulle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche, ivi compresi i concessionari, e sui relativi mutamenti societari. Con lo stesso decreto sono comunque vietate intestazioni fiduciarie, di cui deve essere comunque prevista la cessazione entro un termine predeterminato; è prevista, altresì, in caso di inadempimento, la sospensione dall'Albo nazionale dei costruttori o, nei casi di recidiva, la cancellazione dall'Albo stesso.

F) il comma 1 dell'articolo 21-bis sia sostituito dal seguente:

1. Possono presentare offerte o comunque partecipare a gare per gli appalti di opere o lavori pubblici per i cui importi e categorie sono iscritte all'Albo nazionale dei costruttori le imprese singole, ovvero associate o consorziate, ai sensi della normativa vigente.

G) al comma 2 dell'articolo 21-bis siano soppresse le parole: « le società o »;

H) al comma 3 dell'articolo 21-bis siano sostituite le parole: « può essere autorizzato » con le parole: « è autorizzato »;

I) al comma 3 dell'articolo 21-bis i numeri 1 e 2 siano sostituiti con il seguente:

« 1) che le opere da subappaltare o da affidare in cottimo, ivi compresi gli impianti e lavori speciali, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come sostituito dall'articolo 1 della legge 15 novembre 1986, n. 768, non superino complessivamente il 40 per cento dell'importo netto di aggiudicazione dell'appalto con limite massimo del 15 per cento per le opere della categoria prevalente »;

L) al comma 3 dell'articolo 21-*bis* il numero 3 sia sostituito con il seguente:

2) che l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo sia iscritta all'Albo nazionale dei costruttori per categorie e classifiche di importo corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire lavori pubblici l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

M) al comma 4 dell'articolo 21-*bis* la parola: « 15 » sia sostituita con la parola: « 20 »;

N) dopo il comma 4 dell'articolo 21-*bis* siano inseriti i seguenti commi:

4-*bis*. Il contratto tra l'impresa appaltatrice e quella subappaltatrice deve essere trasmesso in copia autentica all'amministrazione o ente committente e al direttore dei lavori entro venti giorni dalla data del contratto stesso.

4-*ter*. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al comma 3, numero 2.

4-*quater*. L'appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; è, altresì, responsabile *in solido* dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono all'amministrazione o ente committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al successivo comma 4-*quinqüies*. L'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contri-

butivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

4-*quinqüies*. Le stazioni committenti stabiliscono a carico delle imprese esecutrici l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive e di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

O) dopo il comma 8 dell'articolo 21-*bis* siano aggiunti i seguenti commi.

9. Le disposizioni dei commi dal 3 al 6 del presente articolo si applicano anche ai casi in cui, in base alla normativa vigente, la presentazione di un'offerta o comunque l'affidamento, singolarmente ovvero con imprese iscritte all'Albo nazionale dei costruttori, è consentita ad imprese la cui attività non sia riconducibile ad alcuna di quelle elencate dalla tabella di classificazione per le iscrizioni all'Albo nazionale dei costruttori.

10. Le disposizioni del presente articolo, escluse quelle di cui ai commi 4-*bis*, 4-*ter* e 4-*quater*, non si applicano ai subappalti o ai cottimi relativi ai lavori pubblici aggiudicati o affidati prima dell'entrata in vigore della presente legge. Fino al duecentoquarantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge, la disposizione di cui al numero 2 del comma 3, relativa all'iscrizione all'Albo nazionale di costruttori, non si applica e l'affidamento in subappalto od in cottimo può essere autorizzato dall'ente o dalla sta-

zione appaltante, fermo restando l'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 21, comma 2, della legge 13 settembre 1982, n. 646.

L'VIII Commissione ha altresì formulato la seguente osservazione riferita all'articolo 10 del disegno di legge n. 3325-ter, già approvato dalla Commissione giustizia: « Si sottolinea l'opportunità di inserire all'articolo 10, secondo capoverso, tra i divieti di conclusione di contratti di appalto e relativi subcontratti, oltre alle forniture con posa in opera e ai noli a caldo, anche i noli a freddo ».

Riprendiamo, quindi, la discussione sull'emendamento del Governo 14. 3, interamente sostitutivo dell'articolo 14, che — come ho avuto già modo di ricordare — è stato approvato in linea di principio nella seduta del 16 novembre 1989.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole a che vengano recepite le condizioni poste dall'VIII Commissione al parere favorevole sull'emendamento 14. 3, che devono pertanto ritenersi recepite in corrispondenti subemendamenti che sottoporro alla valutazione della Commissione.

GIUSEPPE BOTTA. Nella mia qualità di presidente della Commissione ambiente, vorrei precisare che l'esatta formulazione della condizione di cui alla lettera C) è da intendersi, per un *lapsus calami*, nella seguente maniera:

*Al decimo capoverso, sostituire le parole da: In presenza, sino a: fatta salva, con le seguenti: È fatta comunque salva.*

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Alagna, ha presentato i seguenti subemendamenti all'emendamento 14. 3, interamente sostitutivo dell'articolo 14:

*Al comma 1, sesto capoverso, dopo le parole: incaricata di ritirarli, aggiungere il seguente periodo: La certificazione è valida per tre mesi dalla data del rilascio e può*

essere esibita anche in copia autenticata ai sensi dell'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

*Al comma 1, settimo capoverso, aggiungere in fine il seguente periodo: Le stesse disposizioni si applicano quando è richiesta l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e dei lavori e la prestazione di servizi riguardanti la pubblica amministrazione.*

*Al comma 1, decimo capoverso, sostituire le parole da: In presenza sino a: fatta salva, con le seguenti: È fatta comunque salva.*

*Al comma 1, sostituire il sedicesimo capoverso con il seguente:*

Decorso un anno dalla firma del contratto riguardante opere o lavori per la pubblica amministrazione, l'amministrazione o ente pubblico committente o concedente è comunque tenuto ad effettuare la verifica di cui al comma precedente.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Per quanto riguarda le modifiche al sesto capoverso dell'emendamento 14. 3, il Governo deve prendere atto del parere condizionato espresso dall'VIII Commissione ambiente. Ritengo, però, opportuno sottolineare che il Governo avrebbe preferito che questo capoverso non fosse stato inserito nella disposizione di cui all'emendamento 14. 3 perché nel testo del disegno di legge avevamo previsto, per ciò che concerne il sesto capoverso, una procedura più certa sotto molti profili.

Ciononostante, nell'esprimere parere favorevole alle condizioni riferite al settimo, al decimo ed al sedicesimo capoverso dell'emendamento 14. 3, mi rimetto alla Commissione per quanto riguarda la condizione riferita al sesto capoverso dello stesso articolo.

ALDO RIZZO. Concordo con le condizioni espresse nel parere dalla Commissione ambiente; tuttavia, il settimo capoverso dell'articolo 14 dovrebbe opportunamente fare riferimento non soltanto ai

subcontratti, cessioni e cottimi, ma anche ai noli a caldo o ad altri negozi giuridici. A mio avviso, andrebbe chiarito che tali disposizioni si estendono anche ad altre figure contrattuali.

Per quanto riguarda il decimo capoverso, tale parere prevede che siano sostituite le parole da « in presenza » sino a « fatta salva » con « È fatta comunque salva »; ritengo che dovrebbe essere mantenuto il testo originale, perché altrimenti con riferimento al settimo capoverso rimarrebbe indefinita l'autorità che può concedere l'autorizzazione a presentare l'autodichiarazione sostitutiva, secondo quanto previsto dalla legislazione antimafia.

In base al settimo capoverso, nei casi di eccezionale urgenza, in attesa che pervenga la certificazione, l'esecuzione dei contratti può essere effettuata sulla base di una dichiarazione dell'interessato; è chiaro quindi che deve esserci un'autorizzazione. A mio avviso, la disposizione del decimo capoverso impone di risolvere il problema nel senso che in presenza di tale dichiarazione l'autorità competente è tenuta a rilasciare l'autorizzazione; se sopprimiamo questo punto allora è necessario aggiungere qualche altro riferimento al settimo capoverso. Quindi, nei casi di urgenza, l'esecuzione dei contratti potrebbe avvenire sulla base di un'autodichiarazione, prevedendo automaticamente il ricorso a questa procedura, oppure il rilascio di un'autorizzazione da parte dell'autorità committente. Poiché il decimo capoverso precisa che tale autorità è tenuta a rilasciarla, se sostituiamo la prima parte del decimo capoverso, possono sorgere dubbi — ripeto — con riferimento a quanto contenuto nel settimo capoverso, su chi debba valutare la situazione di urgenza. Insisto pertanto per la conservazione della prima parte del decimo capoverso.

**PRÉSIDENTE.** Non credo sia rilevante il mantenimento di tale punto.

**GIAN CARLO RUFFINO, Sottosegretario di Stato per l'interno.** Vorrei far osservare all'onorevole Rizzo che la proposta di sopprimere la prima parte del decimo

capoverso riguarda, per connessione, non soltanto il settimo ma anche il nono capoverso; infatti, esaminando quest'ultimo capoverso si deduce l'opportunità di sopprimere la prima parte del decimo capoverso. Invece la sua soppressione, mantenendo le disposizioni di cui al settimo e nono capoverso, fa emergere i dubbi interpretativi espressi dall'onorevole Rizzo, che se riferiti soltanto al settimo comma sono esatti, ma non se considerati in relazione al nono capoverso. Invito pertanto l'onorevole Rizzo a non insistere sulla sua richiesta.

**PRÉSIDENTE.** Ritengo opportuno ricordare ai colleghi che l'eventuale modifica delle condizioni poste dalla Commissione ambiente, comporta da parte di quest'ultima il riesame delle stesse.

**ALDO RIZZO.** Comprendo la necessità di rispettare il parere rinforzato espresso dalla Commissione ambiente, ma vorrei far osservare che esso prevede, con riferimento al comma 8 dell'articolo 21, che tali disposizioni non si applicano ai contratti di subappalto o ai cottimi. Il relatore dovrebbe chiarire se tale condizione debba essere interpretata nel senso che, oltre ai subcontratti, il riferimento riguardi anche i noli a caldo.

**EGIDIO ALAGNA, Relatore.** L'interpretazione esatta, comprendente anche i noli a caldo, deve essere intesa nel senso che le disposizioni di questo emendamento si estendono non soltanto ai subcontratti ma anche — ripeto — ai noli a caldo, in coerenza con l'interpretazione che si è data dell'articolo 21.

**GIAN CARLO RUFFINO, Sottosegretario di Stato per l'interno.** Condivido l'interpretazione del relatore Alagna.

**PRÉSIDENTE.** Pongo in votazione il subemendamento del relatore, aggiuntivo al sesto capoverso, per il quale il Governo ha dichiarato di rimettersi alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento del relatore, aggiuntivo al settimo capoverso, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione, con la precisazione da me fornita, il subemendamento del relatore al decimo capoverso, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento del relatore al sedicesimo capoverso, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 14. 3, interamente sostitutivo dell'articolo 14, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Riprendiamo la discussione dell'emendamento del relatore 15. 5, interamente sostitutivo dell'articolo 15, già approvato in linea di principio, e sul quale l'VIII Commissione ha espresso parere favorevole senza osservazioni.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

In ottemperanza al punto E) delle condizioni poste dall'VIII Commissione, il relatore ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

ART. ...

1. Fino all'integrale recepimento delle direttive comunitarie in materia di contratti per l'esecuzione di opere pubbliche ed in attesa della disciplina organica dei sistemi di aggiudicazione di opere pubbliche, si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 21-bis.

2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentiti i ministri dell'interno e per il coordinamento delle politiche comunitarie, sono definite disposizioni per garantire omogeneità di comportamenti delle stazioni committenti relativamente ai contenuti dei bandi, avvisi di gara e capitolati speciali, nonché, per le finalità della presente legge, disposizioni per la qualificazione dei soggetti partecipanti alle gare.

3. Entro lo stesso termine di cui al precedente comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro del tesoro, d'intesa con il ministro dei lavori pubblici, sono, altresì, definite disposizioni per il controllo sulle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche, ivi compresi i concessionari, e sui relativi mutamenti societari. Con lo stesso decreto sono comunque vietate intestazioni fiduciarie, di cui deve essere comunque prevista la cessazione entro un termine predeterminato; è prevista, altresì, in caso di inadempimento, la sospensione dall'Albo nazionale dei costruttori o, nei casi di recidiva, la cancellazione dall'Albo stesso.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Dichiaro di rimettermi alla Commissione.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Il gruppo democratico cristiano prende atto, con soddisfazione, della formulazione di quest'articolo aggiuntivo, in quanto recependo le condizioni poste dall'VIII Commissione ambiente si stabilisce, espressamente, che la disciplina adottata ha valore fino all'approvazione della disciplina generale degli appalti di opere pubbliche.

ALDO RIZZO. Nel dichiarare il mio parere favorevole all'articolo aggiuntivo presentato dal relatore, desidero mettere in evidenza che il testo del medesimo è il risultato dell'intesa raggiunta tra gli uffici di presidenza delle Commissioni giustizia e lavori pubblici.



ANTONIO BARGONE. Dichiaro il voto favorevole del gruppo comunista sull'articolo aggiuntivo in questione e desidero sottolineare, in particolare, la mia soddisfazione per il modo in cui è stata formulata l'ultima parte del comma 3, in quanto viene regolarizzata la situazione relativa alle intestazioni fiduciarie.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Dichiaro di votare a favore dell'articolo aggiuntivo presentato dal relatore in ottemperanza alle condizioni poste dall'VIII Commissione al parere favorevole sull'articolo 21-bis.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo presentato dal relatore.

*(È approvato).*

Riprendiamo la discussione dell'articolo aggiuntivo 21. 021 (articolo 21-bis), già approvato in linea di principio.

EGIDIO ALAGNA, *Relatore*. Dichiaro il mio avviso favorevole a che vengano recepite le condizioni poste dall'VIII Commissione al parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 21. 021, che devono pertanto ritenersi recepite in corrispondenti subemendamenti che sottoporro alla valutazione della Commissione.

PRESIDENTE. In ottemperanza alla condizioni poste dall'VIII Commissione ambiente, il relatore ha presentato i seguenti subemendamenti all'articolo aggiuntivo 21. 021:

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Possono presentare offerte o comunque partecipare a gare per gli appalti di opere o lavori pubblici, per i cui importi e categorie sono iscritte all'Albo nazionale dei costruttori le imprese singole, ovvero associate o consorziate, ai sensi della normativa vigente.

*Al comma 2, sopprimere le parole: le società o.*

*Al comma 3, sostituire le parole: può essere autorizzato con le seguenti: è autorizzato.*

*Al comma 3, sostituire i numeri 1 e 2 con il seguente:*

1) che le opere da subappaltare o da affidare in cottimo, ivi compresi gli impianti e lavori speciali, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come sostituito dall'articolo 1 della legge 15 novembre 1986, n. 768, non superino complessivamente il 40 per cento dell'importo netto di aggiudicazione dell'appalto con limite massimo del 15 per cento per le opere della categoria prevalente.

*Al comma 3, sostituire il numero 3 con il seguente:*

2) che l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo sia iscritta all'Albo nazionale dei costruttori per categorie e classifiche di importo corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire lavori pubblici l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

*Al comma 4, sostituire la parola: 15 con la parola: 20.*

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti commi:*

4-bis. Il contratto tra l'impresa appaltatrice e quella subappaltatrice deve essere trasmesso in copia autentica all'amministrazione o ente committente e al direttore dei lavori entro venti giorni dalla data del contratto stesso.

4-ter. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al comma 3, numero 2.

4-quater. L'appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la

zona nella quale si svolgono i lavori; è, altresì, responsabile *in solido* dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono all'amministrazione o ente committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed infortunistici, nonché copia del piano di cui al successivo comma 4-*quinquies*. L'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

4-*quinquies*. Le stazioni committenti stabiliscono a carico delle imprese esecutrici l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive e di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

9. Le disposizioni dei commi dal 3 al 6 del presente articolo si applicano anche ai casi in cui, in base alla normativa vigente, la presentazione di un'offerta o comunque l'affidamento, singolarmente ovvero con imprese iscritte all'Albo nazionale dei costruttori, è consentita ad imprese la cui attività non sia riconducibile ad alcuna di

quelle elencate dalla tabella di classificazione per le iscrizioni all'Albo nazionale dei costruttori.

10. Le disposizioni del presente articolo, escluse quelle di cui ai commi 4-*bis*, 4-*ter* e 4-*quater*, non si applicano ai subappalti o ai cottimi relativi ai lavori pubblici aggiudicati o affidati prima dell'entrata in vigore della presente legge. Fino al duecentoquarantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge, la disposizione di cui al numero 2 del comma 3, relativa all'iscrizione all'Albo nazionale di costruttori, non si applica e l'affidamento in subappalto od in cottimo può essere autorizzato dall'ente o dalla stazione appaltante, fermo restando l'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 21, comma 2, della legge 13 settembre 1982, n. 646.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere favorevole su tutte le condizioni della Commissione ambiente ad eccezione di quelle di cui alle lettere *I*) ed *M*) per le quali mi rimetto alla Commissione.

ANTONIO BARGONE. A nome del gruppo comunista esprimo parere favorevole su tutte le condizioni poste dall'VIII Commissione al parere favorevole sull'articolo 21-*bis* ad eccezione delle lettere *I*) ed *M*) sulle quali ci asterremo. Infatti, pur essendo stato affermato il principio di una regolamentazione sia in ordine alle opere da subappaltare sia sull'abbattimento del costo del subappalto, viene introdotto con questa modifica il principio delle opere subappaltabili che risultino di fuori delle opere specialistiche. Inoltre, si tende a consentire — sia pure in modo limitato — l'intermediazione dell'impresa appaltatrice.

Per quanto riguarda l'elevazione dal 15 per cento al 20 per cento, di cui al comma 4 dell'articolo aggiuntivo 21.021, credo che esso vada assai al di là di quella su cui avevamo già espresso il nostro parere.

ALDO RIZZO. Esprimo parere favorevole su tutte le condizioni poste all'articolo aggiuntivo 21.021 con l'eccezione di quella

di cui alla lettera I). Considero particolarmente opportuno quanto affermato alla lettera H), dove si prevede che non vi sia alcuna discrezionalità per l'affidamento alle imprese del subappalto.

Per quanto riguarda la lettera I), avrei preferito che il limite massimo del 15 per cento non fosse riferito alle opere della categoria prevalente, ma a quelle non aventi carattere di specializzazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della legge 10 febbraio 1972, n. 57. Con tale previsione si potrebbe rispondere in maniera più adeguata alla possibilità di attribuire lavori in subappalto privi del requisito della specialità.

Per ciò che concerne la percentuale del 20 per cento, di cui alla lettera M), credo che questo aumento possa trovare una sua giustificazione tenendo presente che, sulla base della nuova normativa, a carico delle imprese vi sarà il compito di predisporre un piano di sicurezza, e ciò comporterà un conseguente aggravio dei costi.

Per quanto concerne la lettera O), credo che per errore sia stato tralasciato un verbo; infatti, è opportuno aggiungere, dopo le parole « iscritte all'Albo nazionale dei costruttori », le parole « ha valore ». Altrimenti, questo comma non avrebbe un senso compiuto per come è strutturato. Condivido, infine, la previsione di quel termine di 240 giorni — vale a dire 8 mesi — visto che sappiamo benissimo che il numero di domande che verranno presentate per l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori sarà elevatissimo. Poiché è impensabile ottenere l'iscrizione in breve tempo, giudico in maniera positiva il fatto che si ritorni al meccanismo dell'autorizzazione discrezionale da parte dell'ente appaltante.

Per quanto riguarda, invece, la questione dei « noli a freddo », sarei dell'avviso di non prevedere un eccessivo appesantimento all'attività imprenditoriale.

GIUSEPPE BOTTA. Al di là del fatto di non ricordare perfettamente la mancanza di un eventuale inciso, il problema è del seguente tenore: si afferma la validità di

queste norme anche per le imprese che non sono iscrivibili agli albi degli appaltatori. Il concetto espresso nel punto 9, dunque, è che alle imprese che non hanno possibilità di essere iscritte a nessuna categoria dei costruttori si applichino comunque le previsioni relative ai subappalti.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Proporrei la seguente formulazione: « che si applichino anche ai casi di presentazione » senza l'espressione « la cui ».

ALDO RIZZO. Non è consentito perché si parla anche di presentazione! Aggiungendo un verbo, si arriverebbe alla seguente formulazione: « Riguarda le imprese la cui attività ».

PRESIDENTE. Il comma 9 dell'articolo 21, in base al parere espresso dalla Commissione ambiente, prevede che le disposizioni dei commi dal 3 al 6 si applicano anche ai casi in cui, in base alla normativa vigente, la presentazione di un'offerta o comunque l'affidamento, singolarmente, ovvero con imprese iscritte all'Albo nazionale dei costruttori, riguardi imprese la cui attività non sia riconducibile ad alcuna di quelle elencate dalla tabella di classificazione per le iscrizioni al predetto Albo.

ALDO RIZZO. Tale comma prevede che le disposizioni in questione si applichino anche ad imprese le cui attività non siano comprese tra quelle iscritte nell'Albo.

PRESIDENTE. Ritengo che il problema riguardi il verbo « si applicano » essendo riferito ai casi, anziché ai soggetti.

Potremo, comunque, accettare l'emendamento così come proposto, che ha una sua concretezza.

GIUSEPPE BOTTA. Non vi è dubbio che taluni problemi di lingua italiana potrebbero essere risolti al momento del coordinamento finale del testo; tuttavia, il richiamo alle imprese dotate di sistemi

innovativi che, come tali, non sono iscritte all'Albo, ma che in base ad alcune disposizioni di legge possono operare...

ALDO RIZZO. Non è questo il punto.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il comma 9 prevede che le disposizioni in questione si applichino anche ad imprese la cui attività non sia compresa nell'apposito Albo. È ovvio che, dopo l'approvazione finale del provvedimento, si dovrà procedere al suo coordinamento formale.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Sia per quanto riguarda le norme integrative previste dai commi 4-*quater* e 4-*quinqies*, per il rispetto dei contratti collettivi nazionali e territoriali dei lavoratori, sia per quanto concerne la disciplina del subappalto, rispetto al quale più che enucleare un principio di divieto si stabiliscono criteri limitativi, dichiaro il voto favorevole del gruppo socialista sulle condizioni espresse dalla Commissione ambiente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento del relatore al comma 1 dell'articolo aggiuntivo 21.021, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento del relatore al comma 2 dell'articolo aggiuntivo 21.021, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento del relatore al comma 3 dell'articolo aggiuntivo 21.021, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento del relatore, sostitutivo dei numeri 1 e 2, al

comma 3 dell'articolo aggiuntivo 21.021, su cui il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento del relatore, sostitutivo del numero 3, al comma 3 dell'articolo aggiuntivo 21.021, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento del relatore sostitutivo del comma 4 dell'articolo aggiuntivo 21.021, su cui il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento del relatore aggiuntivo al comma 4 dell'articolo aggiuntivo 21.021.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento del relatore aggiuntivo al comma 8 dell'articolo aggiuntivo 21.021.

(È approvato).

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. Mi sembra doveroso dichiarare il voto favorevole del gruppo comunista sull'articolo aggiuntivo 21.021, per esprimere la nostra soddisfazione e riconoscere a tutti i componenti le Commissioni giustizia ed ambiente la capacità di trovare, nell'ambito di un confronto, a volte anche aspro, che ci ha visti sostenere posizioni opposte, un'intesa positiva che porterà al varo di questa importante normativa. Ciò ha contribuito a conferire maggiore incisività alle nuove norme penali per combattere la criminalità organizzata, che trova nell'attività dell'appalto e del subappalto una fonte finanziaria redditizia. Grazie anche al contributo della Commissione ambiente, il Parlamento dà una prima risposta a problemi che non possono sfuggire alla nostra attenzione, anche perché, proprio oggi, da-

vanti a palazzo Montecitorio si sta svolgendo la protesta dei lavoratori del sindacato unitario della Finlinea.

Ripeto, l'approvazione del provvedimento al nostro esame offre una risposta positiva, rendendone più trasparente l'attività economico-industriale, ad un settore primario della nostra economia.

**BENEDETTO VINCENZO NICOTRA.** Signor presidente, non vorrei che si continuasse ad affermare che tutti i gruppi parlamentari hanno concorso unanimemente all'approvazione del provvedimento in questione, perché il gruppo democristiano avrebbe preferito limitare il suo intervento alla materia oggetto della competenza della Commissione giustizia. Tuttavia, desidero esprimere il mio ringraziamento ai colleghi della Commissione ambiente, sia per il tempestivo contributo fornito, sia per la nuova formulazione data a disposizioni che non apparivano del tutto congrue rispetto alla disciplina generale. Ma, ripeto, non vorrei si insistesse nel dire che siamo soddisfatti del modo in cui la Commissione ha operato, perché, a nostro avviso, la materia in questione necessitava di un intervento organico e non di una disciplina a « singhiozzo » o di provvedimenti « stralcio ». Ciò nonostante, dichiaro il voto favorevole del gruppo democristiano sull'articolo aggiuntivo 21.021, anche alla luce del recepimento delle condizioni poste dall'VIII Commissione, nelle quali, tra l'altro, è giustamente stabilito che le norme approvate conservano efficacia fino all'integrale recepimento delle direttive comunitarie in materia di contratti per l'esecuzione di opere pubbliche e in attesa della disciplina organica dei sistemi di aggiudicazione di opere pubbliche.

**ALDO RIZZO.** Desidero esprimere pieno apprezzamento al contributo dato dalla Commissione ambiente, che migliora il testo sottoposto alla nostra approvazione.

Mi sembra giusto evidenziare come le nuove disposizioni creino meccanismi ca-

pacì di garantire la trasparenza delle attività di appalto e subappalto, evitando il ricorso a forme di collaborazione che nulla hanno a che vedere con l'esigenza di una migliore esecuzione dei lavori.

Le nuove disposizioni, quindi, svolgendo un ruolo importante all'interno dei meccanismi di appalto, contribuiscono ad evidenziare inquinamenti di tipo mafioso.

**RAFFAELE MASTRANTUONO.** Intervengo per confermare il voto favorevole del gruppo socialista sull'articolo aggiuntivo 21.021, anche alla luce delle modificazioni apportate in base alle condizioni poste dalla Commissione ambiente.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 21.021 con le modifiche testé apportate.

*(È approvato).*

Riprendiamo la discussione dell'articolo aggiuntivo 21.022 (articolo 21-ter), già approvato in linea di principio, e sul quale l'VIII Commissione ha espresso parere favorevole.

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Riprendiamo la discussione dell'articolo aggiuntivo 21.026 (articolo 21-quinques), già approvato in linea di principio, e sul quale l'VIII Commissione ha espresso parere favorevole.

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

In ordine alle osservazioni poste dall'VIII Commissione sull'articolo 10, faccio osservare che esse non possono essere prese in considerazione in quanto l'articolo suddetto è già stato approvato in via definitiva dalla nostra Commissione.

**EGIDIO ALAGNA, Relatore.** Signor presidente, per la ragione da lei espressa, le osservazioni della Commissione ambiente

non possono essere recepite, ma dichiaro, comunque, di dividerne lo spirito.

**ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA.** Nel condividere anch'io la decisione del presidente, in quanto sull'articolo 10 la Commissione si è espressa in via definitiva, desidero evidenziare il totale assenso del mio gruppo alle osservazioni che sul medesimo ha espresso la Commissione ambiente, in quanto dimostrano che il lavoro portato avanti dai vari gruppi politici non ha precluso la possibilità di recepire idee o suggerimenti, proprio perché non è stato portato avanti soltanto da tecnici o competenti in materia.

Riprendiamo la discussione sull'articolo aggiuntivo Piro 21. 032, fatto proprio dal relatore, di cui la Commissione aveva deliberato l'accantonamento nella seduta del 16 novembre 1989.

**EGIDIO ALAGNA, Relatore.** Ricordo che nella precedente seduta avevo rivolto un invito alla Commissione per consentire che il relatore ed il Governo potessero opportunamente riflettere sul contenuto dell'articolo aggiuntivo. Avendo avuto modo di valutarne la portata, dichiaro di esprimere parere favorevole.

**GIAN CARLO RUFFINO, Sottosegretario di Stato per l'interno.** Il Governo esprime parere favorevole.

**ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA.** Dichiaro il voto favorevole del gruppo comunista.

**ALDO RIZZO.** Esprimo la mia contrarietà a che l'articolo aggiuntivo sia esaminato in sede di riforma della normativa antimafia, anche alla luce di quanto disposto dall'articolo 648-bis del codice penale.

**MAURO MELLINI.** Desidero richiamare l'attenzione della Commissione sulla gravità di quanto disposto con tale articolo, in base al quale il denaro, i valori ed i beni

provenienti dal delitto previsto dall'articolo 648-bis del codice penale diverrebbero oggetto di confisca a favore dello Stato e sottratti all'azione civile per le restrizioni ed il risarcimento danni da parte della vittima del reato. In pratica, con la norma in questione verrebbe a prevalere la confisca anziché l'obbligo di restituzione.

**BENEDETTO VINCENZO NICOTRA.** Dichiaro di condividere le argomentazioni contrarie testé illustrate dal collega Mellini.

**GIULIANO VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia.** Ritengo che la disposizione in questione meriterebbe maggior ponderazione di quella che è possibile al momento; comunque, poiché considero pertinenti le osservazioni dell'onorevole Mellini, modificando il parere favorevole previamente espresso dal Governo, dichiaro di rimettermi alla Commissione sull'articolo aggiuntivo Piro 21. 032, fatto proprio dal relatore.

**EGIDIO ALAGNA, Relatore.** Alla luce delle argomentazioni svolte dagli onorevoli Rizzo e Mellini e degli ultimi chiarimenti forniti dal ministro, dichiaro di ritirare l'articolo aggiuntivo 21. 032.

**PRESIDENTE.** Giunti a questo punto della discussione, credo che si possa rinviare il seguito dell'esame dei progetti di legge ad altra seduta.

**EGIDIO ALAGNA, Relatore.** Signor presidente, proporrei di esaminare gli articoli aggiuntivi preannunciati dal Governo.

**PRESIDENTE.** Credo che anche questa materia possa essere affrontata nella seduta di domani, onorevole Alagna, anche perché il rappresentante del Governo mi ha fatto sapere che non sono stati ancora elaborati i testi dei due emendamenti in materia finanziaria, sui quali mi è parso di registrare una certa convergenza da parte dei vari gruppi.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo gradirebbe che il testo venisse licenziato prima di Natale.

Vorrei pregare la cortesia dei colleghi di prendere atto di un mio personale impedimento dal momento che, nella giornata di domani, sarò impegnato a Parigi per rappresentare il ministro dell'interno alla riunione del gruppo Trevi. In ogni caso, ciò non impedirà alla Commissione di continuare i propri lavori; sarei comunque grato a tutti se fosse possibile rinviare la conclusione dell'esame dei provvedimenti in discussione o alla fine della settimana o entro martedì mattina. Il Governo sarà in grado prima di venerdì di far pervenire ai gruppi i testi dei due emendamenti, così da procedere alla votazione

finale nella giornata di mercoledì 20 dicembre.

**PRESIDENTE.** Rinvio il seguito della discussione dei progetti di legge ad altra seduta, da stabilirsi nella riunione dell'ufficio di presidenza che verrà convocato nella giornata di domani.

**La seduta termina alle 9,55.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA*

---

*Licenziato per la composizione e la stampa dal  
Servizio Stenografia delle Commissioni e degli  
Organi Collegiali il 19 gennaio 1990*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO